

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Forse non è a tutti noto che le prestazioni di carattere assistenziale non derivano – come le pensioni – da contributi previdenziali versati.

L'esiguità degli importi delle “pensioni minime” ha portato all'attenzione della pubblica opinione il caos che regna da anni in materia di requisiti che i cittadini (italiani...) devono dimostrare di possedere per aver diritto, o sperare di aver diritto a prestazioni assistenziali (da non confondere con quelle previdenziali) di ogni tipo.

La intricata situazione è stata da noi “ fotografata” e denunciata anni or sono, nel corso di un importante convegno organizzato a Roma presso l'INPS, denominato “la impossibile verifica dei redditi dei cittadini”, alla presenza di un gran numero di esperti e di sindacalisti.

In quella occasione abbiamo denunciato l'inestricabile intreccio di leggi e norme locali che rendono impossibile una seria verifica dei redditi degli interessati.

In un fascicolo di ben 600 pagine, inviato fra gli altri ai Presidenti della Camera e del Senato, al Governo ed ai capi gruppo della Camera e del Senato, abbiamo documentato quanto denunciato ed abbiamo chiesto la costituzione di una <Commissione di esperti> per mettere a punto un TESTO UNICO , per regolamentare l'intera materia.

E che ce ne sia bisogno , lo dimostra anche un episodio veramente incredibile accaduto alcuni anni fa.

La Corte di Cassazione respinse un ricorso dell'INPS (che aveva evidentemente pensato di fare economie risolutive) con il quale l'Istituto chiese di poter revocare (!!!) l'assegno sociale ad un assistito, in virtù del fatto che i familiari avevano l'abitudine di dargli una mano regalandogli, senza alcuna regolarità, piccole somme senza pretese. Riferì il quotidiano “Il Messaggero” che, per affermare la sua tesi, l'INPS sostenne (!!!) che anche quelle magre entrate dovevano essere considerate fonte di reddito e, in quanto tali, erano idonee a revocare l'assegno sociale. In poche parole, l'Istituto, difeso da ben due avvocati del proprio ufficio legale, ritenne, **ADDIRITTURA IN CASSAZIONE che anche la paghetta agli anziani correva a far superare la soglia di povertà.**

Ma, gli “ermellini” non condivisero tale punto di vista e sottolinearono che < la nozione di reddito, pur nel

significato ampio desumibile dal testo normativo che regola il diritto a ricevere l'assegno sociale (legge 335 del1995,che ha SOSTITUITO la pensione sociale con l'assegno) non può comprendere le entrate in questione, frutto di erogazioni.

I Giudici sottolinearono anche all'INPS che le elargizioni di questo tipo sono "erogazioni fatte a titolo di aiuto e quindi prive di carattere di obbligatorietà e prevedibilità "e aggiunsero che non si tratta di entrate patrimoniali.

Crediamo che ogni commento sia superfluo.